



23 LUG. 2015
ACE



COMUNE DI SENIGALLIA
Ente: C.1608 COD: 00000001
Prot: (A) 2015/0048370 del 23/07/15



Il presidente del Consiglio Comunale di Senigallia Dario Romano

Al sindaco del Comune di Senigallia Maurizio Mangialardi

e.p.c a tutti i consiglieri comunali del Comune di Senigallia

OGGETTO: Proposta di delibera per la modifica dell'Art.63, Art.65, Art.66 dello Statuto Comunale, riguardanti rispettivamente la Partecipazione Popolare e l'Istituto che disciplina i Referendum Comunali, nonché il relativo Regolamento Comunale.

Riccardo Mandolini, Consigliere Comunale, gruppo Movimento 5 Stelle,

PREMESSO:

- che l'Art.118 della Costituzione Italiana, all'ultimo Comma recita "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

VISTO

- l'Art.1 Comma 1 dello Statuto del Comune di Senigallia prevede che il Comune di Senigallia è un Ente autonomo dotato di un proprio statuto, propri poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione nell'ambito dell'Unità della Repubblica Italiana. Il diritto della comunità senigalliese di autodeterminarsi, nel processo di realizzazione dei propri fini, assegna al Comune poteri e funzioni che devono essere esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, nata dalla lotta di Liberazione, nell'ambito delle leggi;
- il Comma 2 che prevede che il Comune di Senigallia ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, per consentire alla comunità cittadina di raggiungere alti livelli nella qualità della vita e di partecipare all'ordinata e democratica convivenza dei cittadini dello Stato;
- l'Art.4 Comma 1,3,5,6 dello Statuto del Comune di Senigallia determina i principi della partecipazione popolare per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà;

CONSIDERATO

- che tale principio di sussidiarietà inteso in senso orizzontale, il cittadino singolo o associato deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine;
- che le modifiche allo Statuto in materia di Partecipazione Popolare Art.63 sono avvenute con delibera di Consiglio Comunale N12 presentata nella seduta del 19-03-2015, ma votata solo nella seduta del 24-03-2015 visto che la votazione alla prima seduta non arrivò alla maggioranza dei due terzi, ma ci vollero altre due sedute in cui fu solo la maggioranza (PD-Città Futura-Vivi Senigallia) a votare a favore di tale provvedimento, lasciando il Consiglio Comunale profondamente spaccato.
- Che le modifiche deliberate hanno sancito la modifica dello Statuto Comunale, in particolare:
- l'Art.63, che disciplina la presentazione da parte dei cittadini di Istanze e Petizioni e non più proposte;
- e gli Art. 65 e 66 nonché del relativo regolamento che disciplinano l'Istituto del Referendum;

Le modifiche ci appaiono molto limitative rispetto la nostra visione che è quella di aumentare la partecipazione popolare, ma andiamo per punti:

a) REFERENDUM COMUNALI

- a1) Art.65 Comma 1 dello Statuto comunale e relativo Art.1 Comma1 del Regolamento sui Referendum, prevede che su materie di competenza locale possono essere indetti referendum consultivi e propositivi, allo scopo di acquisire il parere della popolazione su aspetti concernenti l'attività amministrativa dell'Ente Locale.

Il referendum propositivo a nostro parere non serve solo a consultare il parere della popolazione, ma sono anche i cittadini a servirsene per avanzare delle proposte che l'amministratore non ha voluto tenere in considerazione oppure può servire ad integrazione di un referendum abrogativo dove si vota la cancellazione di un atto e si propone la relativa alternativa (Esempio Comune di Vicenza Delibera N2 approvata dal Consiglio Comunale il 09 gennaio 2013).

-a2) Art.65 Comma 2 dello Statuto e relativo Art.2 Comma2 del Regolamento del Referendum, viene stabilita la quantità di firme necessarie per indire un referendum, ossia l'8% dei cittadini residenti a Senigallia che risultino iscritti alle liste elettorali.

Ciò implica quindi, ad oggi, che al momento dell'inizio della raccolta firme (con riferimento all'ultima revisione) il limite minimo sarebbe circa 3040 che rappresenta l'8% dei 38000 aventi diritto alle ultime amministrative e che tali firme sono da raccogliere entro quattro mesi dalla data della prima validazione dei moduli come recita l'Art. 5 alla sedicesima riga del regolamento sui referendum;

-a3) l'art 65 Comma5 dello Statuto e relativo Art.1 Comma5 del Regolamento del Referendum, indica le materie per le quali non si possono esprimere referendum abrogativi, di tutte le materie ci appare eccessivo ciò inserito nella lettera f), che riguarda il piano regolatore e strumenti urbanistici attuativi fatti già oggetto di partecipazione pubblica e di approvazione formale, in cui ricordiamo che nella presentazione di osservazioni l'ultima parola è sempre del consiglio e allora ci domandiamo come possono i cittadini esprimere il loro dissenso su un'opera che non vogliono?

Visionando gli statuti di altri comuni abbiamo rilevato che tale materia può essere inserita all'interno dei Referendum. Alcuni esempi sono rappresentati dal Comune di Ancona come recita l'Art.19 Comma1 dello Statuto, dal Comune di Pesaro come recita l'Art.20 Comma 2 dello Statuto, dal Comune di Montelabbate come recita l'Art. 16 Comma 3 dello Statuto, dal Comune di Fano come recita Art.63 Comma 1-2 dello Statuto, dal Comune di Parma come recita l'Art.59 Comma4 dello Statuto.

-a4) Art.66 Comma 2 dello Statuto e relativo Art.2 Comma 1 del Regolamento del Referendum viene stabilito un quorum sui referendum, leggermente inferiore rispetto al quorum previsto dal vecchio Statuto; il quorum, qualunque esso sia il 50% o il 40%, rappresenta un ostacolo alla presentazione delle richieste di referendum anche perché le posizioni a favore o contrarie rispetto al contenuto della proposta referendaria non sono mai poste sullo stesso piano, avvantaggiando spesso le campagne per il no visto che possono promuovere l'astensionismo.

-a5) Art.3 Comma 3 del Regolamento del Referendum, istituisce il comitato promotore specificando un numero di "almeno" 150 cittadini iscritti alle liste elettorali, numero troppo elevato;

-a6) Art.9 del Regolamento del Referendum si specifica che la scheda dovrà avere a dicitura "referendum consultivo comunale" oppure "referendum abrogativo comunale". Non vi è indicazione del referendum propositivo, altro motivo che conferma che in questo regolamento non è chiaro se sia differente o no dal consultivo.

b) Art.63 STATUTO COMUNALE:

-b1) Comma 4 viene stabilito il numero di firme minimo di 100 sottoscrittori per la presentazione di una petizione (Il vecchio Statuto non prevedeva un numero minimo di Firme); tale numero è troppo elevato considerando che per i cittadini residenti in frazioni piccole sarà un grosso ostacolo il raggiungimento minimo di sottoscrittori alla Petizione;

-b2) Comma 5 in caso di superamento del quorum delle 100 firme, la pratica per questioni concernenti il Consiglio Comunale anziché essere discussa in Consiglio Comunale deve necessariamente avere un passaggio in commissione consiliare competente la quale stabilisce se la pratica può andare in Consiglio.

-b3) Dal precedente Statuto Comunale sono state eliminate le proposte, che erano intese come prospettazione di indirizzi, interpretazioni e soluzioni in relazione all'attività amministrativa. Oggi il cittadino per proporre qualcosa anche un semplice indirizzo politico come la gestione dei rifiuti o sulla tutela del verde non sa se ricorrere alle istanze o se dovrà prepararsi a raccogliere le 100 firme necessarie per una petizione.

In riferimento ai punti critici sopra indicati in merito alla partecipazione popolare in particolare riferiti all'Art.63 e agli Art.65-66 dello Statuto e del relativo Regolamento che disciplina i referendum comunali, il sottoscritto Mandolini Riccardo consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle

PROPONE

- di modificare Art.65 Comma 1 dello Statuto Comunale e relativo Art.1 Comma 1 del Regolamento sui Referendum come segue:
*<<I referendum comunali possono essere: consultivi, propositivi vincolanti, abrogativi e abrogativi/propositivi.
I referendum consultivi servono allo scopo di acquisire il parere della cittadinanza su aspetti concernenti l'attività amministrativa locale;
I referendum propositivi servono per deliberare in tutto o in parte un nuovo atto amministrativo oppure per deliberare la modifica di un analogo provvedimento vigente e dovrà essere vincolante per l'amministrazione comunale;
Il referendum abrogativo serve per eliminare in tutto o in parte provvedimenti amministrativi di*

carattere generale già adottati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale. Il referendum abrogativo/propositivo serve per abrogare in tutto o in parte provvedimenti amministrativi di carattere generale già adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, inserendo una modifica o integrazione al provvedimento già adottato.>>

- di modificare Art.65 Comma 2 dello Statuto e Relativo Art.2 Comma 2 del Regolamento diminuendo dall' 8% al 3% il numero di firme dei cittadini iscritti necessarie per indire il referendum;
- di modificare l'art 65 Comma 5 e relativo Art.1 Comma 5 del regolamento cancellando la lettera f);
- Di modificare l' Art.66 Comma 2 nonché relativo Art.2 Comma 1 del regolamento come segue:
- << Tutti i tipi di referendum sono validi se ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto.>>

- Di modificare Art.3 Comma3 del Regolamento die Referendum, come segue:
<< I cittadini che intendono promuovere un referendum devono costituirsi in Comitato promotore composto da almeno 10 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Senigallia e presentare richiesta, redatta in carta libera, al Sindaco con non meno di 100 firme, nel caso non sia specificato il nome dei membri de comitato promotore, sono considerati tali i primi 10 firmatari della proposta. Nel caso in cui pervengano al Sindaco più richieste d'indizione di referendum per un numero di quesiti superiori a quattro, la precedenza va accordata alla richiesta pervenuta al protocollo dell'Ente in data cronologicamente anteriore.>>

- Di integrare l'Art.9 del regolamento inserendo dopo: << "referendum consultivo comunale" oppure "referendum abrogativo comunale" oppure, "referendum propositivo comunale" oppure "referendum abrogativo/propositivo comunale">>.

- Di modificare l'Art.63 dello Statuto Comunale Comma4, sostituendo il numero minimo di 100 Firmatari con il numero minimo di 50 Sottoscrittori necessari per effettuare una petizione.

- Di modificare l'Art.63 dello Statuto Comunale Comma5 quarta riga dopo il punto, come segue:
<<..... .Le petizioni che sollecitano l'adozione di atti di competenza del Consiglio Comunale, vanno inserite subito a cura del Presidente del Consiglio come ODG della prima seduta utile del Consiglio Comunale, il quale (CC) prenderà decisione consequenziale. La commissione consiliare competente può essere convocata in maniera preventiva per richiedere approfondimenti sul tema, prima della seduta del Consiglio Comunale. Il primo firmatario o persona da lui delegata sarà invitato obbligatoriamente in sede di adunanza consiliare, e/o in sede di commissione qualora si scelga di approfondire il tema, o in sede di Giunta qualora la questione rientri fra le competenze della Giunta, ad esporre motivazioni e contenuti della stessa.>>

- Di inserire nell'Art.63 dello Statuto Comunale i seguenti Commi:

Comma8.

Proposta di atto Deliberativo o Delibera Popolare. La Proposta di Atto deliberativo o Delibera Popolare dovrà essere presentata a tutti i membri dell'amministrazione comunale (Sindaco, consiglieri di maggioranza e di opposizione), adeguatamente motivata e sottoscritta in carta libera per iscritto. La stessa deve riguardare materie d'interesse generale o problemi di particolare rilevanza di competenza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale.

Il Sindaco o il Presidente del Consiglio comunale, secondo le competenze, saranno tenuti a iscriverla alla prima seduta utile dell'organo deliberante (Giunta o Consiglio Comunale) debitamente istruita e completa dei pareri di cui all'Art.49 Comma1 del D.Lgs. 267/2000 (4). Nel corso della seduta potranno partecipare i primi tre firmatari o persone da loro delegate, della proposta che potranno adeguatamente spiegarla e illustrarla.

Comma9.

La proposta deve essere sottoscritta da almeno 10 soggetti, titolari del diritto o da una associazione. I soggetti di cui sopra appongono in calce alla proposta o in allegato, le proprie generalità, l'indirizzo e la firma.

Comma10.

Qualora la commissione consiliare competente ritenga di approfondire il tema della proposta, se di competenza del Consiglio Comunale, i primi 3 firmatari, o persone da loro delegate, sono invitati obbligatoriamente a illustrare la stessa nel corso della seduta della Commissione Consiliare competente. Qualora la proposta sia di competenza della Giunta i primi tre firmatari, o persone da loro delegate, sono invitati obbligatoriamente a illustrare la stessa nella prima seduta utile della Giunta Comunale.

Comma11.

Entro 15 giorni dall'esame da parte degli organi competenti, della proposta di atto presentata, viene data comunicazione dell'esito della stessa ai primi tre firmatari. Il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte, non può comunque superare i 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.>>

Si richiede l'iscrizione della seguente proposta di delibera di modifica dello statuto comunale, come punto all'ODG del prossimo Consiglio Comunale.

Senigallia. 23/07/2015

RICARDO MANOLINI

Primo firmatario
Renato M. B. L.
Co-firmatari